REGIONE TOSCANA

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
Ufficio Risorse agricole colturali e fauna selvatica

PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA DEL SERVIZIO DI CATTURA DEGLI UNGULATI NEL PARCO REGIONALE M.S.R.M. E RITIRO DEI CAPI CATTURATI.

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

- Art. 1- Oggetto dell'appalto.....3
- Art. 2- Durata dell'appalto.....3
- Art. 3 - Clausola di proroga tecnica.....3
- Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto e fatturazione.....3
- Art. 5 - Quinto d'obbligo, pagamenti ed equilibrio finanziario della Concessione.....4
- Art. 6 - Cauzione.....5
- Art. 7 - Gestione del servizio.....5
- Art. 8 - Sede Operativa.....5
- Art. 9 - Compiti del concessionario.....5
- Art. 10 - Personale utilizzato nell'appalto.....8
- Art. 11 - Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore.....8
- Art. 12 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.....9
- Art. 13 - Periodi ed orari di servizio.....9
- Art 13.1 Attività cattura cinghiali.....9
- Art.13.2 Attività cattura daini..... .10
- Art. 14 - Variazione e controlli.....11
- Art. 15 - Infortuni e danni.....12
- Art. 16 - Adempimenti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro.....13
- Art. 17 - Penalità.....14
- Art. 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento.....14
- Art. 19 – Clausola risolutiva espressa.....16
- Art. 20 - Subappalto.....16
- Art. 21 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.....16
- Art. 22 – Stipula del contratto – spese, imposte e tasse.....17
- Art. 23 - Foro competente.....17
-Art. 24 - Trattamento dei dati personali.....17
-Art. 25 - Norme di rinvio.....18

- Art. 1- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la concessione della gestione del servizio di cattura degli ungulati (cinghiali e daini) presenti nel territorio del Parco e ritiro dei capi catturati. L'affidamento in concessione comprende ogni attività connessa alla gestione delle catture degli ungulati da attuare in completa autonomia nel rispetto delle normative vigenti e con piena copertura di tutti i costi di gestione degli impianti di cattura mobili forniti e di proprietà della ditta. L'affidamento comprende il ritiro di tutti i capi di selvatici, stimati in circa 1250 capi di ungulati catturati ogni anno, di cui circa 250 cinghiali e 1000 daini. Fanno parte dell'attività della ditta il supporto alle catture dei daini nella tenuta di San Rossore dove sono presenti già impianti fissi e nelle Tenute di Migliarino e Tombolo dove potranno essere installati impianti mobili e dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e negli ulteriori atti di gara.

La ditta aggiudicatrice del Servizio quindi dovrà prelevare **ogni anno,** in tutto il territorio del Parco, mediante la cattura di animali vivi e successiva loro movimentazione e traslocazione, **di n. 250** (duecentocinquanta) **capi di cinghiale e n. 1000 (mille) capi di daino**, e comunque tutti i capi di daino e cinghiale che la ditta sarà in grado di catturare, fermo restando il quinto d'obbligo.

La gara sarà aggiudicata anche con la presentazione di una sola offerta (cioè un unico concorrente).

- Art. 2- Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata corrispondente ad anni tre, con inizio dalla data di affidamento del servizio.

- Art. 3 - Clausola di proroga tecnica.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di appalto per la fornitura continuativa di servizi, il contratto di appalto conterrà apposita clausola di proroga tecnica che, allo scopo di garantire la continuità del servizio, impegni l'aggiudicatario alla scadenza del contratto e nelle more di perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell'Ente Parco, per un congruo termine stabilito dal RUP. Nella definizione di detto termine si terrà in considerazione la durata del contratto e, comunque, il termine non potrà essere superiore a dodici mesi per un valore presunto aggiuntivo di € 28.634,33 oltre IVA.

- Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto e fatturazione

L'appalto sarà affidato, mediante procedura aperta, all'Impresa che avrà presentato l'offerta a ribasso secondo le indicazioni del Bando e della documentazione di gara. **L'importo a base di gara soggetto a ribasso** è di € 82.302,99 IVA esclusa; Il ribasso offerto potrà riguardare solo il valore dei capi di ungulati ritirati (valore in aumento).

L'appalto sarà aggiudicato con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo dell'appalto di concessione del servizio è dato dal bilancio tra le voci attive (fatturato: valore degli animali ritirati calcolato a misura sulla base dei capi effettivamente ritirati nel corso del triennio) e voci passive fisse del servizio che sono così suddivise in: Spese per il personale e Altre voci di spesa. L'importo della Totale del servizio Iva compresa ammonta a € 104.801,65 a cui devono essere aggiunti € 1.718,06 per gli incentivi di cui all'art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016 con un costo complessivo pari ad € 106.519,71.

L'Ente provvederà al pagamento della concessione del servizio come da offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice, mediante quote per stato di avanzamento. Alla fine di ogni annualità di servizio, l'Ente provvederà al conguaglio degli importi a misura facendo riferimento alle periodiche

rendicontazioni fornite dalla ditta aggiudicatrice e monitorate dal gruppo di lavoro alla gestione degli ungulati.

Con il corrispettivo pattuito a favore della aggiudicataria della gara, a mezzo dell'importo a base di gara a ribasso presentato, la Concessionaria si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento di detto corrispettivo, essendo escluse revisioni del prezzo durante la durata del contratto e non venendo comunque riconosciuti interessi di mora. Il prezzo degli ungulati dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto, fermo restando il quinto d'obbligo. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o diminuzione della prestazione, la concessionaria è tenuta ad assoggettarvisi agli stessi prezzi patti e condizioni del presente appalto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura del contratto originario.

- **Art. 5 - Quinto d'obbligo, pagamenti ed equilibrio finanziario della Concessione**

Sulla base della previsione di conferimento al Centro di sosta di 1250 capi di ungulati/anno di cui 250 cinghiali e 1000 daini ed avendo riferimento al valore annuale dell'importo a base di gara pari a € 28.634,33, IVA esclusa, da correggere sulla base del rialzo di aggiudicazione, il Concessionario risulterà obbligato alla prestazione in aumento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo ovvero, annualmente, fino al concorrere di euro € 5.726,87 in aumento, da ricalcolare in base al rialzo offerto. La valutazione dell'importo in aumento sarà effettuata annualmente avendo a riferimento, in accordo con il progetto predisposto, mediante la seguente formula derivata dal progetto:

$$(1) \dots\dots (num.\,cinghiali) * 22{,}67\ € + (num.\,daini) * 56.67\ € \leq (\ 62.333{,}33\ + 5.473{,}68)\ € = \ 68.060{,}20\ €$$

Dove:

- 22.67 € = valore medio n. 1 capo cinghiale;
- 56,67 € = valore medio n. 1 capo daino;

Parimenti il Concessionario risulterà obbligato alla prestazione senza poter vantare diritto alcuno fino alla concorrenza di una riduzione pari al quinto d'obbligo verificata secondo la seguente formula:

$$(2) \qquad (num.\,cinghiali) * 22{,}67\ € + (num.\,daini) * 56{,}67\ € \geq (62.333{,}33 - 5.473{,}68)\ € = 56.606{,}47\ €$$

Salvo diverso accordo fra le parti, fermo restando il rapporto assunto in progetto tra numero di cinghiali e numero di daini pari a 0,25 (=250/1000), dovrà essere garantito dall'Ente Parco un rapporto tra cinghiali e daini conferiti tale da risultare

$$0{,}20 \leq \frac{Numero\ Cinghiali}{Numero\ Daini} \leq 0{,}30$$

L'ente parco presenterà fatture per stati di avanzamento. L' importo della fattura per la concessione del servizio è pari 7.158,58 € oltre IVA pari a 1.574,89 € , per complessivi € 8.733,47, quest'ultimo valore da aggiornare in base al ribasso dell'aggiudicatario. La fatturazione avrà luogo ogni qualvolta lo stato di avanzamento dei conferimenti al Centro di sosta, determinato mediante la formula:

$$Stato\ Avanzamento = (num.\,cinghiali) * 22{,}67 + (num.\,daini) * 56{,}67,$$

raggiungerà il valore di 15.583,33 €, pari 1/4 del numero stimato di ungulati catturati in un anno. Il numero di capi risulta determinato in contradditorio.

Alla scadenza di ogni anno, il Concessionario trasmetterà il valore finale degli animali catturati nell'Ente parco. Nel caso il valore annuale degli animali risulti superiore a €68.060,20 *o* inferiore a € 56.606,47 IVA esclusa, da rivalutare in base al ribasso offerto, l'Ente Parco e il Concessionario valutano una revisione degli accordi contrattuali in modo da rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario in corso di rapporto ovvero la risoluzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del codice, nel caso in cui la variazione della concessione ecceda il quinto d'obbligo, per la ricorrenza di presupposti di imprevedibilità, che non consentono di effettuare una stima esatta del numero dei capi catturati nel corso di validità del contratto, l'Ente parco e il concessionario , al fine di ripristinare un equilibrio contrattuale ed evitare disservizi con aggravio dei costi a carico della concedente, valutano la possibilità di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, prevedendo, per il numero dei capi catturati (in eccesso e in difetto) oltre il quinto d'obbligo, una riduzione del loro importo contrattuale (espresso €/cad. capo) non superiore al 30%, in considerazione dei maggiore oneri a carico del concessionario, sia per la difficoltà di collocare sul mercato i capi in esubero, sia, in caso contrario, per il mancato rispetto di eventuali accordi contrattuali presi con operatori economici del settore.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture saranno emesse in formato digitale e perverranno tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI.

Le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento da parte del concessionario.

Al pagamento dell'ultima fattura si procederà allo svincolo della cauzione.

- Art. 6 - Cauzione

Avvenuta l'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dall'art.103 del D.LGS. 50/16 e con le modalità in esso riportate. In caso di aggiudicazione con rialzo superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali sull'importo contrattuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%.

- Art. 7 - Gestione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con propri capitali e mezzi tecnici e personale ed organizzato tenendo a riferimento a quanto disponibile (impianti di cattura fissi) presso la Tenuta di San Rossore e mobili (Migliarino, Tombolo). In proposito il concessionario, previa ricognizione dei luoghi oggetto delle attività, si dichiara idoneo, organizzato ed attrezzato a svolgerlo ed a proprio rischio.

- Art. 8 - Sede Operativa

L'aggiudicatario per quanto inerente alla presente concessione, opererà presso il territorio del Parco.

- Art. 9 - Compiti del concessionario

Facendo riferimento a tutto quanto sopra le attività includono:

a. Gestione in concessione del servizio di cattura ungulati presso il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli ogni attività inclusa da attuare in completa autonomia nel rispetto delle normative vigenti e con piena copertura di tutti i costi di gestione, compresa la manutenzione ordinaria immobile (area sosta temporanea ungulati composta da recinto e da annesso agricolo) attrezzature e dotazioni fornite dall'ente. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che

riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

b. Presenza delle unità lavorative come previsto (in dettaglio) nel seguente articolo 12 .

c. Ritiro di tutti i capi di selvatici catturati, stimati in circa 1250 capi annui di ungulati, di cui circa 250 cinghiali e 1.000 daini.

Attività previste per la cattura dei cinghiali

La cattura dei cinghiali comprende le seguenti attività:

- ✓ collocazione delle gabbie mobili nell'area oggetto di intervento (per lo più aree agricole o forestali raggiungibili solo con mezzo fuoristrada) dando la precedenza alle zone dove sussistono danni alle colture;
- ✓ attivazione delle gabbie fisse e mobili mediante foraggiamento;
- ✓ controllo delle gabbie attivate;
- ✓ movimentazione e caricamento dei capi vivi catturati su mezzo di trasporto;
- ✓ attività di manutenzione delle gabbie utilizzate;
- ✓ realizzazione di n.12 trappole fisse e loro messa in funzione .

Il trasporto dei cinghiali catturati presso il luogo di sosta e destinazione è a completo carico della ditta aggiudicatrice del servizio.
La spesa annua prevista per il personale impegnato nelle attività di cattura dei cinghiali ammonta ad € 27.126,66. Tale spesa è stata calcolata in base alla frequenze e modalità di lavoro specificate nella tabella n. 3 del cap. 16.2 della relazione tecnica. Nello specifico alla ditta viene richiesto un monte ore di 1200 ore/anno così calcolato:

- 100 giorni lavorativi l'anno, con una cadenza lavorativa di 5 gg a settimana per un periodo di 20 settimane l'anno. I periodi di sospensione dell'attività devono essere concordati con il Gruppo di lavoro alla gestione faunistica e devono coincidere, nei limiti del possibile, con i periodi di minor criticità; si prevede per l'attività una squadra di n. 2 persone ciascuna impegnata per 6 ore/giorno.

- Attività prevista per la cattura dei daini

L'attività di cattura daini dovrà essere svolta dalla aggiudicatrice secondo due diverse modalità:
a) In maniera autonoma usufruendo dei recinti di cattura messi a disposizione dall'Ente parco mediante la tecnica del foraggiamento;
b) mediante battute di cattura organizzate e pianificate dal personale addetto alla vigilanza del Parco e dal gruppo di lavoro alla gestione faunistica. In questo caso la ditta affidataria del servizio dovrà collaborare con il personale del parco nel corso di tutto l'arco temporale della cattura, dalle fasi preliminari di preparazione alla cattura con la messa in opera dei teli di convogliamento dei daini, alla partecipazione alla battuta che si terrà alle prime ore dell'alba, fino alla fase immediatamente successiva di rimozione dei teli di convogliamento. Una volta catturati i daini passano immediatamente di proprietà alla ditta affidataria del servizio di cattura, che dovrà attivarsi per una immediata movimentazione e

trasporto dei daini catturati, i quali potranno sostare nel recinto di cattura per il tempo massimo consentito dalle normative vigenti, e provvedere, per tutto il tempo della sosta nel recinto, al loro benessere. Non sono tuttavia ammesse soste superiori a sette giorni consecutivi.

Nel caso b), la ditta aggiudicataria, dovrà svolgere le seguenti fasi di attività:

Pre-cattura: nei mesi di settembre e ottobre, e comunque ogni volta che se ne renda necessario, la ditta dovrà mettere a disposizione del personale del Parco, una squadra di 3 persone per le attività di manutenzione delle strutture di cattura o quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle successive operazioni. Si stima che tale attività possa impegnare la ditta per circa 10 giorni l'anno.

Fase 1:messa in opera dei teli per il convogliamento dei daini, da effettuarsi il pomeriggio e la sera del giorno che precede la cattura;

Fase 2:partecipazione alle operazioni di cattura da effettuarsi alle prime ore dell'alba, che consisterà nel sospingere i daini verso il recinto al fine di catturarli vivi.

Fase 3:rimozione dei teli utilizzati per il convogliamento dei daini verso il recinto di cattura;

Fase 4:foraggiamento e abbeveraggio dei daini catturati durante la permanenza nel recinto di cattura.

Fase 5:movimentazione, caricamento su mezzo di trasporto di tutti i capi catturati vivi;

Il trasporto dei daini catturati presso il luogo di destinazione è a completo carico della ditta aggiudicatrice del servizio.

-

- L'attività di cattura daini sarà organizzata e pianificata dal personale addetto alla vigilanza del Parco e dal gruppo di lavoro alla gestione faunistica. La ditta affidataria del servizio dovrà collaborare con il personale del parco nel corso di tutto l'arco temporale della cattura, dalle fasi preliminari di preparazione alla cattura con la messa in opera dei teli di convogliamento dei daini, alla partecipazione alla battuta che si terrà alle prime ore dell'alba, fino alla fase immediatamente successiva di rimozione dei teli di convogliamento. Una volta catturati i daini passano immediatamente di proprietà alla ditta affidataria del servizio di cattura, che dovrà attivarsi per una immediata movimentazione e trasporto dei daini catturati, i quali potranno sostare nel recinto di cattura per il tempo massimo consentito dalle normative vigenti, e provvedere, per tutto il tempo della sosta nel recinto, al loro benessere. La sosta dei daini nei recinti non deve superare le ore previste
dalle normative vigenti dettate anche dalle ASL competenti.

Le fasi 1, 2 e 3 precedentemente indicate, in cui si articola la cattura vera e propria dei daini, devono essere svolte nell'arco di 2 giorni consecutivi e richiedono un lavoro che deve essere fornito da una squadra di persone assai numerosa (ca. 20 persone tra personale del parco e il personale messo a disposizione della ditta) con turni di lavoro intensi.

Le fasi 4 e 5 sono successive alle operazioni di cattura, e sono attuate su animali di proprietà della ditta aggiudicatrice; tali attività pertanto sono svolte dalla ditta che se assume ogni responsabilità.

Su richiesta, il personale del parco potrà collaborare, durante l'orario lavorativo e compatibilmente con i propri impegni e attività, per il trasporto in loco dell'acqua di abbeveraggio e delle rotoballe di fieno utilizzando i mezzi messi a disposizione dall'Ente Parco.

La spesa inerente il costo della monodopera prevista per lo svolgimento delle attività di cattura dei daini ammonta ad € 39.672,74, calcolato su un monte ore lavorativo complessivo di 1.756 ore/anno. Le fasi lavorative previste, la frequenze e modalità di lavoro sono riportate nella tabella n. 2 del cap. 16.2 della relazione tecnica e possono essere così riassunte:

1. Sono previste circa n. 7 battute di cattura daini distribuite nel periodo compreso tra ottobre- febbraio dell'anno successivo con l'uso di impianti fissi e mobili di proprietà dell'Ente Parco:
2. Prima dell'inizio dell'attività di cattura (PRE_CATTURA), la ditta dovrà mettere a disposizione una squadra di circa 3 persone che dovrà collaborare con il personale del parco nell'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione sulle strutture di cattura o quant'altro necessario per lo svolgimento delle successive operazioni. Si stima un impegno di 3 persone per circa 10 giorni/l'anno da svolgersi essenzialmente nei mesi di settembre e ottobre e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità.
3. Durante le fasi di cattura 1,2 e 3 di ogni battuta al daino, la ditta dovrà mettere a disposizione una propria squadra di persone che dovrà collaborare con il personale del Parco per la corretta esecuzione della cattura stessa, il monte ore lavorativo è computato in 728 ore/anno
4. Per la fase 4 "attività di abbeveraggio e foraggiamento" si stima un impegno giornaliero di n. 2 persone per 2,5 ore al giorno, per cinque giorni per ogni singola battuta di cattura.
5. Per l'attività di movimentazione e caricamento di tutti i capi di daino catturati durante ciascuna battuta, si prevede una squadra di 5 persone impegnate per n. 4 giorni con un impegno giornaliero cadauno di 6 ore, per un totale complessivo di 672 ore/anno.

Le battute di cattura al daino dovranno essere organizzate e coordinate dal personale del Parco e il loro numero annuo dipenderà in larga misura dall'andamento climatico e influenzerà il numero dei daini catturati nel corso di ogni stagione di cattura.

- Art. 10 - Personale utilizzato nell'appalto

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente attraverso personale qualificato.

La stazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale, tutto, dipendente del soggetto aggiudicatario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazione infortuni e ad ogni adempimento, prestazione e obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato di questi, secondo le normative giuridico- regolamentari vigenti ed i CCNL di categoria.

- Art. 11 - Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore

Il Concessionario si impegna:

1. ad attribuire la responsabilità del coordinamento delle attività oggetto della presente concessione, e tutti gli obblighi connessi per quanto attiene alle relazioni tecnico – operative con la stazione appaltante, ad un soggetto (persona fisica o gruppo di coordinamento) che sarà l'unico referente per l'Ente parco regionale e che dovrà garantire la reperibilità per la durata di tutto il servizio fornendo all'Ente Parco regionale un recapito telefonico (telefono cellulare) i cui elementi curricolari sono stati presentati in sede di offerta. Tale soggetto referente costituirà unico e preciso punto di riferimento per gli uffici dell'Ente Parco regionale e periferici della Direzione Istruzione. Avrà il compito di organizzazione del lavoro del personale della Ditta appaltatrice e della tenuta e responsabilità delle

chiavi della struttura (annesso agricolo) in cui la ditta appaltatrice opera;

2. ad assicurare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli Accordi Regionali Integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto;

Resta inteso che il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al rapporto di lavoro con il proprio personale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

- Art. 12 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

Il concessionario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale,

Nel presente appalto sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Concessionario, ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, relativamente alle attività di cattura dei daini organizzata dal parco. Ne consegue, pertanto, l'esistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) relativamente a tale attività. Le atre attività di cattura essendo effettuate in autonomia e quindi in assenza di interferenze non necessitano della redazione del DUVRI.

-Art.13- Attività e Impegni lavorativi

-13.1 Attività cattura cinghiali

La cattura dei cinghiali comprende le seguenti attività:

✓ collocazione delle gabbie mobili nell'area oggetto di intervento (per lo più aree agricole o forestali raggiungibili solo con mezzo fuoristrada);
✓ attivazione delle gabbie fisse e mobili mediante foraggiamento;
✓ controllo delle gabbie attivate
✓ movimentazione e caricamento dei capi vivi catturati su mezzo di trasporto;
✓ attività di manutenzione delle gabbie utilizzate.

Il trasporto dei cinghiali catturati presso il luogo di destinazione è a completo carico della ditta aggiudicatrice del servizio.

IL monte ore lavorativo relativo alla sola cattura dei cinghiali è stata quantificata su un di 1200 ore/anno con una spesa annua prevista di € 27.126,66 (comprese S.G e Utile). L'impegno lavorativo è suddiviso, a titolo puramente indicativo, secondo le frequenze e modalità di lavoro sotto specificate e riportate nella tabella n.3 del par. 16.2 della relazione tecnic, fermo restando la possibilità, da parte della affidataria della concessione, stabilire in maniera autonoma, le modalità e la frequenza di lavoro ritenuta

più idonea al raggiungimento degli obiettivi di cattura previsti e consistenti in un prelievo di circa 250 capi di cinghiale /anno, nonché di riduzione dei danni da selvatici alle coltivazioni in atto nel territorio.

- 100 giorni lavorativi l'anno, con una cadenza lavorativa di 5 gg a settimana per un periodo di 20 settimane l'anno. I periodi di sospensione dell'attività devono essere concordati con il Gruppo di lavoro alla gestione faunistica e devono coincidere, nei limiti del possibile, con i periodi di minor criticità; si prevede a titolo puramente indicativo per l'attività di cattura cinghiali una squadra di n. 2 persone, ciascuna impegnata per 6 ore/giorno.

-13.2 Attività cattura daini

L'attività di cattura daini dovrà essere svolta dalla aggiudicatrice secondo due diverse modalità:

c) In maniera autonoma usufruendo dei recinti di cattura messi a disposizione dall'Ente parco mediante la tecnica del foraggiamento;

d) mediante battute di cattura organizzate e pianificate dal personale addetto alla vigilanza del Parco e dal gruppo di lavoro alla gestione faunistica. In questo caso la ditta affidataria del servizio dovrà collaborare con il personale del parco nel corso di tutto l'arco temporale della cattura, dalle fasi preliminari di preparazione alla cattura con la messa in opera dei teli di convogliamento dei daini, alla partecipazione alla battuta che si terrà alle prime ore dell'alba, fino alla fase immediatamente successiva di rimozione dei teli di convogliamento. Una volta catturati i daini passano immediatamente di proprietà alla ditta affidataria del servizio di cattura, che dovrà attivarsi per una immediata movimentazione e trasporto dei daini catturati, i quali potranno sostare nel recinto di cattura per il tempo massimo consentito dalle normative vigenti, e provvedere, per tutto il tempo della sosta nel recinto, al loro benessere. Non sono tuttavia ammesse soste superiori a sette giorni consecutivi.

Nel caso b), la ditta aggiudicataria, dovrà svolgere le seguenti fasi di attività:

Pre-cattura: nei mesi di settembre e ottobre, e comunque ogni volta che se ne renda necessario, la ditta dovrà mettere a disposizione del personale del Parco, una squadra di 3 persone per le attività di manutenzione delle strutture di cattura o quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle successive operazioni. Si stima che tale attività possa impegnare la ditta per circa 10 giorni l'anno.

Fase 1:messa in opera dei teli per il convogliamento dei daini, da effettuarsi il pomeriggio e la sera del giorno che precede la cattura;

Fase 2:partecipazione alle operazioni di cattura da effettuarsi alle prime ore dell'alba, che consisterà nel sospingere i daini verso il recinto al fine di catturarli vivi.

Fase 3:rimozione dei teli utilizzati per il convogliamento dei daini verso il recinto di cattura;

Fase 4:foraggiamento e abbeveraggio dei daini catturati durante la permanenza nel recinto di cattura.

Fase 5:movimentazione, caricamento su mezzo di trasporto di tutti i capi catturati vivi;

Il trasporto dei daini catturati presso il luogo di destinazione è a completo carico della ditta aggiudicatrice del servizio.

Come osservabile dalla tabella n. 2 della relazione tecnica, l'impegno ore per stabilito per la cattura dei daini ammonta complessivamente a 1755 ore/anno e parte di questo monte ore è direttamente collegato al numero di battute che il personale del parco riuscirà a effettuare annualmente nel corso della stagione compresa tra ottobre e fine febbraio dell'anno successivo. Tralasciando la fase di pre-cattura, ogni battuta di cattura al daino, organizzata e coordinata dall'Ente Parco, si articola nelle fasi 1, 2, 3, 4 e 5 e ognuna di queste fasi prevede un preciso impegno lavorativo da parte della aggiudicatrice che deve essere rispettato, nei limiti del possibile, ai fini della riuscita della battuta di caccia. Le fasi 1, 2 e 3 devono essere svolte nell'arco di 2 giorni consecutivi e richiedono un monte ore di lavoro che deve essere fornito da una squadra di persone come indicato nella tabella 3.

Le fasi 4 e 5 sono successive alle operazioni di cattura, e sono attuate su animali di proprietà della ditta aggiudicatrice; tali attività pertanto sono svolte dalla ditta che se assume ogni responsabilità.
Su richiesta, il personale del parco potrà collaborare, durante l'orario lavorativo e compatibilmente con i propri impegni e attività, per il trasporto in loco dell'acqua di abbeveraggio e delle rotoballe di fieno utilizzando i mezzi messi a disposizione dall'Ente Parco.
Le fasi lavorative previste per l'attività di cattura dei daini, le frequenze e modalità di lavoro sono riportate nella tabella n. 2 del cap. 16.2 della relazione tecnica facente parte dei documenti di gara e possono essere così riassunte:
1. Sono previste circa **n. 7 battute di cattura** daini distribuite nel periodo compreso tra ottobre-febbraio dell'anno successivo;
2. Prima dell'inizio dell'attività di cattura (PRE_CATTURA), la ditta dovrà mettere a disposizione una squadra di circa 3 persone che dovrà collaborare con il personale del parco nell'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione sulle strutture di cattura o quant'altro necessario per lo svolgimento delle successive operazioni. Si stima un impegno di 3 persone per circa 10 giorni/l'anno da svolgersi essenzialmente nei mesi di settembre e ottobre e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità.
3. Durante le fasi di cattura 1,2 e 3 di ogni battuta al daino, la ditta dovrà mettere a disposizione una propria squadra di persone che dovrà collaborare con il personale del Parco per la corretta esecuzione della cattura stessa.
4. Per la fase 4 "attività di abbeveraggio e foraggiamento" si stima un impegno giornaliero di n. 2 persone per 2,5 ore al giorno, per cinque giorni per ogni singola battuta di cattura.
5. Per l'attività di movimentazione e caricamento di tutti i capi di daino catturati durante ciascuna battuta, si prevede una squadra di 5 persone impegnate per n. 4 giorni con un impegno giornaliero cadauno di 6 ore, per un totale complessivo di 672 ore/anno.

6. Le battute di cattura al daino dovranno essere organizzate e coordinate dal personale del Parco e il loro numero annuo dipenderà in larga misura dall'andamento climatico e influenzerà il numero dei daini catturati nel corso di ogni stagione di cattura.

- **Art. 14 – Variazione, controlli e monitoraggio**

L'Amministrazione provvederà ai necessari controlli su tutto quanto attiene allo svolgimento delle attività anche in riferimento alle modalità indicate nell'offerta tecnica. Nessuna maggiorazione è dovuta all'appaltatore per le attività previste dalla prestazione del servizio in appalto.
Le variazioni eventualmente intervenute devono essere concordate e discusse anche sotto gli aspetti della Sicurezza sui luoghi di lavoro, con il Responsabile del SPP dell'Ente Parco regionale.

La concessionaria è tenuta a documentare dettagliatamente l'andamento dei servizi svolti, essa garantisce la propria disponibilità, nel corso di validità del presente contratto di concessione, a partecipare ad incontri di monitoraggio. Gli incontri potranno essere momento di approfondimento della situazione presente, delle attività effettuate ed anche di nuove o diverse criticità da affrontare.

- **Art. 15 - Infortuni e danni**

Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, pertanto, dovrà garantire a proprio carico regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'ente parco, impegnandosi a mantenere tale copertura per tutta la durata del contratto.

L'ente Parco regionale è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio. Il Concessionario è parimenti responsabile di ogni danno che possa derivare all'ente parco regionale e ai terzi per fatti o attività connessi alla concessione.

L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nella quale l'ente parco regionale deve essere espressamente considerato nel novero degli stessi, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

A tale riguardo la Ditta deve presentare all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria compagnia di assicurazione per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'Amministrazione contraente, che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone, con un massimale minimo di € 200.000,00 unico per sinistro con specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione.

La predetta garanzia assicurativa deve prevedere:

- estensione della garanzia RC personale di tutti i dipendenti o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nel Parco e nella Tenuta (impianti di cattura e di sosta) e comunque per tutte le attività previste.
- l'Amministrazione contraente dovrà essere considerata Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti;
- danni da interruzione esercizio/attività;
- Rc derivante da inosservanza del D.lgs. 81/2008 e della Legge 196/2003;
- Rc per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito dell'esecuzione delle attività.In caso di polizza già attivata, il concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche le attività in concessione in oggetto.

In caso di responsabilità dell'appaltatore, l'accertamento di danni a cose sarà effettuato dall' Amministrazione contraente alla presenza del Responsabile del servizio, o suo delegato, previamente avvisato. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica l'Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.

La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato; nel caso di durata pluriennale, la Ditta si impegna a fornire per tempo all'ente contraente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si evidenzia che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste nel contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danno) non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei

danneggiati.

Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o all'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili alla Ditta e non coperti dalla sua polizza di assicurazione.

Fa carico alla concessionaria l'assicurazione del bene in concessione contro il rischio dell'incendio, eventi atmosferici, cattivo funzionamento dei macchinari, per le attività svolte e per quanto di proprietà di questa e ricoverato nei locali condotti in concessione; la stessa concessionaria si obbliga a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, polizza assicurativa per massimali congrui con primaria compagnia di assicurazione, che sarà trasmessa alla amministrazione.

- **Art. 16 - Adempimenti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro**

Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. 50/16 e dalla LR Toscana 38/2007 e ss.mm, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Parimenti dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

A richiesta della stazione appaltante, il soggetto concessionario dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che ad esso competono in materia.

Al momento della stipula del contratto il soggetto concessionario dovrà comunicare (con formula scritta) il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del sopra richiamato D.lgs. 81/2008.

Dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui il soggetto aggiudicatario sarà chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza saranno fornite, prima dell'inizio dei servizi dal Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione Comunale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto aggiudicatario stesso.

Ai sensi del più volte citato D.lgs. 81/2008 e della LR Toscana 38/2007 e ssmm, il soggetto concessionario è tenuto:

- a comunicare alla stazione appaltante, gli eventuali rischi specifici che verranno introdotti nell'ambiente di svolgimento dei servizi espletati, in quanto derivanti dai servizi stessi;
- ad impiegare, nell'esecuzione dei servizi affidati, personale o soci lavoratori aventi capacità professionali adeguate al servizio da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali;
- all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza,

della salute e dell'ambiente ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

- ad utilizzare, nell'esecuzione dei servizi affidati, prodotti attrezzature e macchinari con caratteristiche a norma di legge;
- a portare a conoscenza del personale addetto ai servizi (conoscenza da comprovare con firma per presa visione degli interessati), il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne, dallo stesso, il completo rispetto.

- Art. 17 - Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato o sia incompleto o non rispondente, sia di ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio, la contestazione dell'inadempienza è inviata per scritto al soggetto aggiudicatario tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato di norma in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Qualora le segnalazioni di inadempienze si ripetessero per più di 5 volte in un periodo di sei mesi, l'Ente Parco procederà secondo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto per inadempimento".

In ogni caso l'Ente Parco si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del concessionario, rivalendosi eventualmente anche sulla cauzione.

- Art. 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento

Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, nei casi previsti dall'art. 176 comma 1 del d.lgs.50/2016 . In tali ipotesi non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario bensì per inadempimento dell'Ente parco ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- il valore delle attività realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle attività ancora da eseguire

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione della concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

Qualora le inadempienze causa delle penali di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero da parte della appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Ente parco regionale potrà risolvere la concessione anche prima della scadenza, ai sensi di quanto disposto

dall'art, 1453 del codice civile, procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi attraverso l'incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

In particolare, l'Ente parco avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze reiterate e documentate, tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;

- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- in caso di cessione del contratto ad altri;
- in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto;
- per prolungata interruzione non motivata del servizio. Si intende la prolungata assenza dal servizio l'assenza, non comunicata e concordata con l'ente, per un periodo superiore al 10% del tempo previsto mensilmente per contratto;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- difformità nell'applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall'ente parco regionale nonché del progetto offerto per la promozione e valorizzazione della filiera;

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, l'ente parco ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della concessione. L'affidamento a terzi viene notificato al concessionario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

Al concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ente parco regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/16, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle attività in concessione. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'ente parco si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

- Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile:

1. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
2. In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15%del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'ente parco regionale potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2 , del D.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.
3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all' articolo 20, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

a. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
b. inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari il presente appalto si risolve di diritto.
5. In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71 comma 3 del DPR 445/2000;
6. In tutti i casi previsti dall'art.108, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

- Art. 20 - Subappalto

L'Appaltatore potrà sub-appaltare il servizio alle condizioni di cui all'art.105 del D.LGS 50/16 e nei limiti del 30% del valore complessivo dell'appalto.

In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato commessa dall'eventuale sub-appaltatore, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'Appaltatore.

- Art. 21 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 74 del 4 dicembre 2019

pubblicato sul sito dell'Ente Parco nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi

titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

- **Art. 22 – Stipula del contratto – Spese, imposte e tasse**

Il contratto di concessione sarà stipulato in forma di scrittura privata dall'Ente parco regionale e sottoscritto mediante firma digitale.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

Il concessionario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto e la pubblicazione della gara sono a carico dell'aggiudicatario. La ditta si impegna ad eseguire le spese del GURI.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

- **Art. 23 - Foro competente**

Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Pisa. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/16, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso art. 209, comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

-Art. 24 - Trattamento dei dati personali

L'ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in qualità di titolare (con sede in Pisa – Tenuta di San Rossore, Località Cascine Vecchie – Palazzo Rondò - P.IVA 00986640506 ; PEC: enteparcoregionalemrsm@postacert.toscana.it) tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) – e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori dell'Ente o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il Titolare del trattamento è il Direttore dell'Ente Parco regionale.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso gli uffici dell'Ente Parco.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

L'Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

-Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 50/16, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.